



COMUNE DI TURANO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

***REGOLAMENTO QUADRO PER L'ACCESSO
TRAMITE ISEE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE IN APPLICAZIONE DEL DPCM
159/2013***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/6/2016

Art. 1 – Generalità

1. Il presente Regolamento:
 - a. recepisce:
 - il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
 - la DGR della Regione Lombardia 3230/2015 “Prime indicazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”;
 - b. si applica
 - alle prestazioni sociali agevolate; [1]
 - alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; [1]
 - alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni; [1]erogate dal Comune di Turano Lodigiano come individuate dalla Giunta comunale.
Al fine dell’individuazione la Giunta comunale farà riferimento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, all’elenco A1, A2, A3 [2] dell’art. 1, comma 4 punto A, dell’Allegato A alla DGR 3230/2015 della Regione Lombardia.
La Giunta comunale, ogniqualvolta necessario, modifica e/o aggiorna l’elenco delle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Turano Lodigiano;
 - c. definisce la misura della compartecipazione dell’utenza al costo delle prestazioni di cui al precedente punto b) erogate dal Comune di Turano Lodigiano.

Art. 2 – Destinatari delle prestazioni agevolate

1. Destinatari delle prestazioni agevolate sono i soggetti:
 - a. residenti nel comune di Turano Lodigiano;
 - b. presenti sul territorio del Comune di Turano Lodigiano che abbiano i requisiti di legge per ottenere l’accesso alle prestazioni agevolate.
2. La Giunta comunale può, motivandolo, consentire l’accesso alle prestazioni agevolate anche a soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1.

Art. 3 – Accesso alle prestazioni agevolate

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di prestazioni agevolate (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime; concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette; esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici) erogate dal Comune di Turano Lodigiano in base alla condizione economica, l’accesso deve essere valutato utilizzando l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (ai sensi dell’art. 2 del DPCM 153/2013 l’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni). In particolare, considerato che l’ISEE differisce in base alla tipologia di prestazione agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6, 7, 8 del DPCM 159/2013, e che è previsto anche un ISEE corrente, i richiedenti devono presentare:
 - a. l’ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui all’elenco A.1 e A.3 come individuate dalla deliberazione della Giunta comunale;
 - b. l’ISEE sociosanitario calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6 del DPCM 159/2013 per l’accesso da parte di persone con disabilità alle prestazioni agevolate di cui all’elenco A.2 come individuate dalla deliberazione della Giunta comunale;
 - c. l’ISEE sociosanitario residenziale calcolato secondo quanto previsto nell’art. 6, comma 3, del DPCM 159/201 per la richiesta di contributi economici finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale;
 - d. l’ISEE minori calcolato secondo quanto previsto nell’art. 7 del DPCM 159/2013 per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui all’elenco A3 come individuate dalla deliberazione della Giunta comunale, per il solo caso di genitori non coniugati e non conviventi;

- e. l'ISEE corrente. In presenza di un ISEE in corso di validità, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, il beneficiario può richiedere il calcolo di un ISEE corrente riferito a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. L'ISEE corrente ha validità di due mesi e, sussistendo l'invarianza delle condizioni, mantiene validità, anche dopo il periodo di due mesi e comunque non oltre il periodo di mesi sei. L'ISEE corrente, purché in corso di validità, è accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione delle agevolazioni con effetto della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova DSU. Le agevolazioni attivate in base all'ISEE corrente proseguono sino alla scadenza del corrispondente ISEE. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
2. I requisiti per l'accesso alle prestazioni agevolate devono essere posseduti alla data della presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
 3. Per l'accesso all'integrazione della retta alberghiera per il ricovero in strutture sociosanitarie o socioassistenziali occorre preliminarmente accertare:
 - a. che la retta superi l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013;
 - b. la presenza di beni mobili e immobili. In tal caso il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni: il ricavato dell'alienazione resta vincolato al pagamento della retta. In caso di beni immobili non adibiti ad abitazione il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la loro locazione o il loro utilizzo per fini sociali: il ricavato della locazione o il fitto figurativo resta vincolato al pagamento della retta. In assenza di accordi la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal beneficiario con conseguente titolo, da parte del Comune, rivalersi sulla futura eredità.
- Nei casi di ammissione a beneficiare dell'integrazione della retta alberghiera la misura dell'integrazione è data dalla differenza tra la retta dovuta e gli emolumenti effettivamente percepiti dall'utente (comprensivi di eventuali indennità di accompagnamento, rendite, 13^a mensilità), unitamente al patrimonio spendibile dell'utente, al netto di una quota mensile per spese personali corrispondenti al 20% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall'INPS.
4. Per l'accesso ai contributi economici a singoli e nuclei familiari, la Giunta comunale definisce:
 - a. il valore ISEE sotto il quale è possibile accedere al beneficio;
 - b. l'entità massima del contributo erogabile annualmente;
 - c. la sospensione del contributo qualora gli stanziamenti di bilancio risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Art. 4 – Compartecipazione ai costi a carico dell'utenza

1. Nei casi di accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Turano Lodigiano la compartecipazione al costo a carico dell'utenza, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, è determinata secondo un criterio di **progressione lineare** applicando la seguente formula:

$$\text{\% di compartecipazione a carico dell'utenza al costo sostenuto dall'Amm.ne per unità di prestazione} = \%min + \frac{(ISEE utenza - ISEE min) \times (\%max - \%min)}{(ISEE max - ISEE min)}$$

- ISEE utenza: valore ISEE ai sensi del DPCM 159/2013;
- ISEE min: valore ISEE sotto il quale è richiesta la compartecipazione minima;
- ISEE max: valore ISEE oltre il quale è richiesta la compartecipazione massima;
- %max: % massima di compartecipazione;
- %min: % minima di compartecipazione;

2. La Giunta comunale determina, ad eccezione dell'ISEE utenza, i parametri di cui alla formula del precedente comma 1 nonché il costo sostenuto dall'Amm.ne comunale per unità di

prestazione. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

3. Per le situazioni che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l'accesso alla prestazione agevolata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, il servizio sociale, previa istruttoria e con motivato provvedimento del Responsabile del servizio, può disporre la riduzione della compartecipazione a carico dell'utenza. La riduzione può anche prevedere la totale gratuità.
4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, indipendentemente dal perfezionamento dell'istruttoria, il Responsabile del servizio su proposta motivata dei servizi sociali predispone gli opportuni provvedimenti di tutela fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dal Comune e risultanti a carico dell'utenza.
5. Qualora non fosse possibile per esigenze di bilancio far fronte alle richieste di agevolazione pervenute e ritenute ammissibili è predisposta per il servizio interessato una lista d'attesa per l'accesso all'agevolazione secondo i seguenti indicatori di priorità:
 - a) rischio sociale elevato;
 - b) assenza di rete familiare e amicale;
 - c) famiglie monogenitoriali;
 - d) situazione di effettiva precarietà economica;
 - e) famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - f) famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla agevolazione di cui si intende fruire.
6. Nei casi di inadempimento dell'obbligo di compartecipazione ai costi, il Comune, previa formale diffida:
 - a. interrompe la prestazione erogata nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli;
 - b. agisce nei modi più idonei, prevedendo anche forme di rateizzazione, per recuperare il credito.

Art. 5 – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. I soggetti interessati a ottenere l'attestazione ISEE devono presentare, con le modalità disciplinate dall'art. 10 del DPCM 159/2013, la DSU con riferimento al nucleo familiare definito secondo le regole di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare:
 - a. ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte:
 - 1) a persona di maggiore età, il nucleo familiare a cui riferirsi è quello ristretto definito secondo le regole di cui all'art. 6, comma 2, del DPCM 159/2013. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi;
 - 2) a persona di maggiore età con disabilità, non coniugata e senza figli, il nucleo familiare a cui riferirsi è costituito dalla sola persona disabile;
 - 3) a persona di minore età il nucleo familiare a cui riferirsi è definito secondo le regole di cui all'art. 7 del DPCM 159/2013;
 - b. per le sole prestazioni agevolate erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, il nucleo familiare è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013.
 - c. ai fini dell'accertamento:
 - 1) dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di cui all'art. 6, comma 3 lett. b) punto 2 e all'art. 7, comma 1 lett. e) del DPCM 159/2013, nei casi in cui l'estraneità non sia stata accertata in sede giurisdizionale,
 - 2) dell'abbandono del coniuge di cui all'art. 3, comma 3 lett. e), del DPCM 159/2013 nei casi in cui l'abbandono non sia stato accertato in sede giurisdizionale,il Comune previa istanza degli interessati e di adeguata istruttoria provvede, ai fini della definizione del nucleo familiare:

- 3) nei casi già in carico al Comune:
 - a dichiarare la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità ovvero l'impossibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità;
- 4) nei casi non già in carico al Comune:
 - a raccogliere elementi e informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità dichiarando la sussistenza o meno delle condizioni di estraneità ovvero l'impossibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Al fine del mantenimento delle agevolazioni i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno. La Giunta comunale può differire, per tutti o per specifici servizi, la presentazione della nuova DSU a data successiva al 15 febbraio. La mancata presentazione della nuova DSU comporta la decadenza di qualsiasi agevolazione e l'applicazione della compartecipazione massima. Nel caso di presentazione successiva al 15 febbraio, o alla data differita indicata dalla Giunta comunale, l'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della nuova attestazione ISEE.
3. Solo per le agevolazioni che seguono un calendario scolastico/educativo la DSU ha validità dal momento della presentazione e fino alla fine dell'anno scolastico/educativo. Al fine del mantenimento delle agevolazioni i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre la data di avvio dell'anno scolastico/educativo. La mancata presentazione della nuova DSU comporta la decadenza di qualsiasi agevolazione e l'applicazione della compartecipazione massima. Nel caso di presentazione successiva all'inizio dell'anno scolastico/educativo l'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione della nuova attestazione ISEE.
4. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il fruitore:
 - a. non presenti la DSU, il Comune applicherà la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima;
 - b. presenti una DSU incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM 159/2013 non si applicherà l'agevolazione salvo integrazione da parte del richiedente e sarà applicata la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. In presenza di integrazioni che sanino la DSU presentata l'agevolazione decorre dal momento di presentazione della nuova attestazione ISEE.
5. A norma dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013:
 - a. qualora il cittadino presenti, entro il periodo di validità della DSU, una DSU aggiornata al fine di rilevare mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della DSU aggiornata decorreranno, con eventuale conguaglio delle somme da dare o avere, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU aggiornata;
 - b. qualora il Comune richieda una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013, gli effetti della DSU aggiornata decorreranno, con eventuale conguaglio delle somme da dare o avere, dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte dei soggetti interessati.
6. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulle DSU presentate. In caso di DSU mendace, non riconducibile a mero errore materiale e non di entità irrilevante o comunque minima, il beneficiario decade, nella misura risultante dall'errore, dalle agevolazioni e dovrà restituire le somme indebitamente percepite oltre agli interessi di legge e a eventuali spese, fatte salve la violazione di norme di diritto speciale e di leggi speciali da segnalare all'Autorità Giudiziaria. Qualora il dichiarante, accorgendosi di avere commesso un errore o un'omissione nella compilazione della DSU ne dia tempestiva comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova DSU, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore tempestivamente segnalato non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. I servizi comunali operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalle normative di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.
2. A norma dell'articolo 22 della Legge 241/1990, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo. Le agevolazioni in corso restano confermate fino alla scadenza del relativo ISEE e per le agevolazioni scolastiche/educative fino alla fine dell'anno scolastico/educativo.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

[1]

Si riporta la definizione di "Prestazioni sociali" di cui all'art. 1 lett. d) del DPCM 159/2013 e le definizioni di "Prestazioni sociali agevolate", "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria", "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni" di cui all'art. 1, rispettivamente lett. e), f), g) del DPCM 159/2013:

- *Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.]*
- *Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;*
- *Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:*
 - *di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;*
 - *di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;*
 - *atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;*
- *Prestazioni agevolate rivolte a minorenni: prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di minorenni;]*

[2]

Si riporta l'elenco A1, A2, A3 della DGR 3230/2015;

A.1 [prestazioni sociali agevolate, come definite dall'art. 1, comma 1 lett. e), del DPCM 159/2013];

- *Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare; per il sostegno al canone di locazione; per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze); per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale); per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale; per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici; per la concessione di prestiti sull'onore; per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.).*
- *Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni; pensionati sociali; dormitori; centri di accoglienza; ...).*
- *Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizione di fragilità).*

A.2 [prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, come definite dall'art. 1, comma 1 lett. f), del DPCM 159/2013];

- *Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle unità d'offerta socio-sanitarie:*
 - R.S.A.: *Residenza sanitaria assistenziale;*
 - R.S.D.: *Residenza sanitaria disabili;*
 - C.S.S.: *Comunità socio-sanitaria;*
 - C.D.D.: *Centro diurno disabili;*
 - C.D.I.: *Centro diurno integrato.*

- *Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.*

A.3 [prestazioni agevolate rivolte a minorenni, come definite dall'art. 1, comma 1 lett. g), del DPCM 159/2013];

- *Servizio assistenza domiciliare minore.*

- *Comunità educative.*
- *Asili nido; Micronidi e Centro prima infanzia.*
- *Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia.*
- *Scuole dell'infanzia.*
- *Trasporto scolastico.*
- *Mensa scolastica.*
- *Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare.*
- *Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento; scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati.*
- *Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti.*
- *Altro (es. centri estivi; ludoteche; centri di aggregazione; laboratori; gite scolastiche; attività educative extracurricolari; ...).*

